

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 20

presentata dai Consiglieri regionali
CORRIAS - GIAGONI - COCCIU

l'11 giugno 2019

Istituzione della nuova Provincia dell'Ogliastra. Modifiche e integrazioni all'articolo 25 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)

RELAZIONE DEI PROPONENTI

L'essenza normativa delle Province si rinviene direttamente nell'articolo 114 della Costituzione il quale sancisce che "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato".

Il medesimo articolo stabilisce, inoltre, che "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione".

Il ruolo delle province è stato ripetutamente messo in discussione negli ultimi due decenni: ritenute da alcuni degli enti inutili, funzionali solo ad appesantire ulteriormente l'apparato di uno Stato già eccessivamente burocratizzato, considerati invece particolarmente efficienti da altri soprattutto per la vicinanza di tale ente alle realtà locali, il che comporterebbe, attraverso il contatto diretto con le questioni specifiche, una più rapida risoluzione dei problemi.

La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e successive modifiche e integrazioni, sancisce all'articolo 3, comma 1, lettera b, che "In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: [...] b) circoscrizioni comunali [...]".

Con la legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali), fu stabilito all'articolo 2, comma 2, che la Regione potesse procedere all'istituzione di nuove province e alla modifica delle circoscrizioni provinciali con apposita legge regionale e su iniziativa dei comuni.

Lo schema di assetto dei nuovi enti sovracomunali fu oggetto di due interventi del Consiglio regionale, in data 31 marzo 1999 e 6 giugno 2000. Fu successivamente sollevata la questione di legittimità costituzionale in relazione alle leggi istitutive, definitivamente superata a seguito della pronuncia della Corte costituzionale con sentenza n. 230 del 6 luglio 2001 con la quale fu dichiarata infondata la questione sollevata ritenendo che rientrasse nelle competenze della Regione l'istituzione di nuove province all'interno del territorio isolano.

La Provincia Ogliastra, istituita con la legge regionale 12 luglio 2001, n. 9 (Istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio), divenuta operativa a seguito delle elezioni provinciali dell'8 e 9 maggio 2005, fu poi abolita a seguito dei referendum regionali abrogativo e di quello consultivo del 2012, a cui fu dato seguito con la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna).

A seguito della mancata approvazione della legge di revisione costituzionale "Renzi-Boschi" è stata scongiurata la cancellazione dalla costituzione delle province. Tuttavia, benché la provincia mantenga il proprio status di ente costitutivo e fondamentale della Repubblica, tale istituzione da oltre dieci anni si trova ad operare in un contesto di conclamata crisi finanziaria e identitaria, assoggettata a riforme e interventi legislativi di diversa portata (decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)).

Con la presente proposta di legge, s'intende re-istituire la Provincia dell'Ogliastra. La ratio legis trova fondamento nella necessità di dar vita ad un ente sovracomunale unico per tutto il territorio che garantisca funzioni estese a tutti i comuni, assicurando la parità di accesso ai servizi, ai finanziamenti, l'attività di supporto e coordinamento.

L'istituzione dell'ente sovracomunale è giustificata dall'esigenza di potenziare un'area debole, in forte crisi economica che necessiterebbe di maggiori attenzioni rispetto a quelle che l'ente Regione, accentrato nelle sue funzioni, potrebbe garantire.

Se è pur vero che è stata la volontà popolare a decidere in merito all'abolizione delle quattro Province di Ogliastra, Medio Campidano, Olbia-Tempio e Sulcis-Iglesiente in quanto ritenute enti sovracomunali non necessari e dispendiose in termini di apparato burocratico e che, successivamente, con vari interventi amministrativi e con la legge regionale di riordino degli enti locali, le funzioni sono state attribuite ad altre realtà esistenti (Regione, unioni dei comuni), è altrettanto acclarato che l'Ogliastra costituisca un ambito territoriale unico, che ha attraversato un percorso storico-evolutivo contrassegnato da così tante difficoltà da determinarne un rallentamento dello sviluppo economico: da qui l'esigenza della presenza di un ente sovracomunale che agisca per potenziare una sub-regione geografica che necessita di un impulso amministrativo finalizzato a rilanciarne l'economia.

La presente proposta di legge tende a integrare e modificare l'articolo 25 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) prevedendo l'istituzione della Provincia dell'Ogliastra la cui circoscrizione territoriale è formata dai Comuni di Arzana, Bari Sardo, Baunei, Cardedu, Elini, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Seui, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili. Da ciò scaturiscono due conseguenze immediate: a) l'automatica esclusione dei summenzionati Comuni dalle circoscrizioni territoriali delle Province di Nuoro e del sud Sardegna come delimitate dall'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2016; b) la soppressione delle tre unioni dei comuni attualmente attive (Unione dei comuni d'Ogliastra; Unione dei comuni del nord Ogliastra; Unione dei comuni della valle del Pardu e dei tacchi Ogliastra meridionale), le cui funzioni verrebbero riassorbite dal nuovo ente sovracomunale.

L'attuazione della norma non prevede oneri o costi a carico del bilancio regionale, in quanto sia il personale che gli uffici operativi rimarrebbero quelli già attribuiti alla ex Provincia dell'Ogliastra, soppressa, ma le cui dotazioni, nella fase transitoria, sono rimaste attive.

La seguente proposta di legge si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 definisce le integrazioni all'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2016.

L'articolo 2 prevede la soppressione delle tre unioni dei comuni attualmente attive in Ogliastra.

L'articolo 3 contiene la norma finanziaria.

L'articolo 4 contiene i termini dell'entrata in vigore della norma.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Integrazioni all'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2016 (Circoscrizioni provinciali)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), è istituita la Provincia dell'Ogliastra la cui circoscrizione territoriale è formata dai seguenti comuni: Arzana, Bari Sardo, Baunei, Cardedu, Elini, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Seui, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili.

2. I comuni di cui al comma 1 sono conseguentemente esclusi dalle circoscrizioni territoriali delle Province di Nuoro e del sud Sardegna come delimitate dall'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2016.

3. In sede di prima applicazione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2019, la Giunta regionale provvede agli adempimenti inerenti all'istituzione della Provincia dell'Ogliastra, ivi compresi:

- a) l'accertamento della volontà dei territori interessati, da esprimersi mediante deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi Consigli comunali;
- b) la disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari relativi alla successione con le Province di Nuoro e del sud Sardegna, compresi i rapporti riguardanti il personale;
- c) la presentazione di una proposta di legge per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e per l'eventuale assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto della Provincia dell'Ogliastra;
- d) la nomina di un amministratore straordinario ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n. 2 del 2016, fino all'elezione degli organi provinciali.

Art. 2

Soppressione delle unioni dei comuni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse l'Unione dei comuni d'Ogliastra, l'Unione dei comuni del nord Ogliastra e l'Unione dei comuni della valle del Pardu e dei tacchi Ogliastra meridionale.

2. Le funzioni e i compiti degli enti sovracomunali di cui al comma 1 del presente articolo vengono assorbiti dalla nuova Provincia dell'Ogliastra.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).